



AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 OTTOBRE 2022. DGR ABRUZZO N. 307 del 01/06/2023
(Approvato con Det. 627/2023)

RICHIAMATI:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della ca legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
- il DPCM del 17 Ottobre 2022, pubblicato nella GU del 22 gennaio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse dell'annualità 2022 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;
- la DGR n. 307 del 01/06/2023 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2022 ai sensi del DPCM 17.10.2023;
- La Determinazione Dirigenziale n. DPG023/170 del 06/11/2023 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati;

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana, nell'ambiente domestico, nella vita di relazione

e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. Per adempiere all'onere della cura il caregiver si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato, e collabora attivamente con i servizi sociali e sanitari in quanto componente della rete assistenziale.

ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari, residenti in uno dei 13 Comuni afferenti l'Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino (Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, RoccaPia, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea) che assistono un **congiunto convivente** in condizione di disabilità gravissima così come definita dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 Settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 Novembre 2016 con n. 280).

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: *"Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18"*.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di **caregiver anagraficamente convivente con il familiare assistito**, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

ART. 3 INTERVENTI EROGABILI

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, con il presente bando si intende finanziare **contributi di sollievo** finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima riconducibili agli interventi declinati alla lettera c). comma 1, dell'art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022, "interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità".

L'effettiva erogazione dei contributi è **subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di fiducia** tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l'ECAD di riferimento in cui sia esplicitato l'impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell'assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio

congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura.

Nell'Accordo di fiducia deve essere indicato il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell'assistito, decesso).

L'accordo di fiducia ha la durata di mesi 6 (sei) dalla data della sottoscrizione.

Si specifica che:

- 1) Il Contributo di sollievo non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario;
- 2) L'attribuzione del beneficio economico a carico delle risorse oggetto del presente atto non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita o di quelli da ricomprendere in nuovi o riformulati PAI.

ART. 4

ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

Può avanzare istanza di Contributo per il sollievo il **caregiver familiare residente nella Regione Abruzzo e nei 13 Comuni afferente l'Ambito sociale Distrettuale n. 6 Sangrino e anagraficamente convivente con persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé**, con la quale intercorrono i legami di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.

Il riconoscimento della condizione di persona con disabilità gravissima è effettuato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale che operano presso i Distretti Sanitari, utilizzando le scale di valutazione allegate al DM 26.09.2016 inerente il Fondo Non Autosufficienza 2016. Ai fini del presente procedimento, in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, fanno fede pregresse attestazioni di disabilità gravissima rilasciate alla persona assistita.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve:

- 1) possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205
- 2) essere individuato dall'assistito e dai servizi sociosanitari quale soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI;
- 3) possedere un'attestazione ISEE ordinaria (del caregiver richiedente) non superiore ad € 36.000,00 (DGR n. 112 del 31 Marzo 2017).

In nessun caso è erogabile l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di cura del familiare.

Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 40gg e sarà ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) comunque in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver familiari di disabili beneficiari di progetti finanziati con il fondo "Dopo di Noi";
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o simili contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo;

ART. 5
CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA' DI AMMISSIONE

L'importo del contributo erogabile è condizionato al grado dell'intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all'ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, in cui sono presenti il caregiver familiare e l'assistito.

L'intensità del bisogno assistenziale della persona con gravissima disabilità assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari mediante gli strumenti già in uso nell'ambito del processo valutativo per l'accesso agli Assegni di cura previsti dalla programmazione regionale del FNA 2019-2021, **anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento.**

La rete socio-familiare-parentale e dei servizi di cura già a sostegno della persona con disabilità gravissima è valutata dai Servizi Sociali territoriali.

Gli ECAD attribuiscono i contributi di sollievo, tenendo conto dell'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita e della situazione socio-familiare come dai parametri fissati nelle successive tabelle a) e b), secondo la quantificazione risultante nella tabella c):

a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE del nucleo familiare

Valore ISEE Ordinario del nucleo familiare	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
Fino ad € 8.000,00	50 punti	40 punti	30 punti
Da € 8.000,01 ad € 11.000,00	45 punti	36 punti	27 punti
Da € 11.000,01 ad € 14.000,00	40 punti	32 punti	24 punti
Da € 14.000,01 ad € 17.000,00	35 punti	28 punti	21 punti
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00	30 punti	24 punti	18 punti
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00	25 punti	20 punti	15 punti
Da € 23.000,01 ad € 26.000,00	20 punti	16 punti	12 punti
Da € 26.000,01 ad € 29.000,00	15 punti	12 punti	9 punti
Da € 29.001,00 ad € 32.000,00	10 punti	8 punti	6 punti
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	5 punti	4 punti	3 punti

b) Punteggio di valutazione della rete supporto familiare, sociale e sociosanitaria

Situazione socio-familiare a sostegno quotidiano dell'assistito	Fascia di intensità di bisogno molto alto punteggio	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
Deficitaria	50 punti	35 punti	20 punti
Parzialmente deficitaria	30 punti	20 punti	10 punti
Lievemente deficitaria	15 punti	10 punti	5 punti
Per nulla deficitaria	0 punti	0 punti	0 punti

c) Risultanze somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo

Fasce punteggio complessivo	Importo contributo di sollievo una tantum
Da 100 a 90 punti	€. 1.000,00
Da 89 a 80 punti	€. 950,00
Da 79 a 70 punti	€. 900,00
Da 69 a 60 punti	€. 850,00
Da 59 a 50 punti	€. 800,00
Da 49 a 40 punti	€. 750,00
Da 39 a 30 punti	€. 600,00
Da 29 a 20 punti	€. 500,00
Sotto i 20 punti	€. 400,00

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, gli ECAD formulano le graduatorie e in esse, a parità di punteggio, precedono le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- A. Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore
- B. Caregiver familiare con ISEE ordinario dal valore più basso.

ART. 6
RISORSE ASSEGNATE

Le risorse complessive assegnate all'ADS n. 6 Sangrino per finanziare i contributi per il sollievo sono pari a € 22.051,00.

ART. 7
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità in corso di validità del caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- Attestazione ISEE Ordinario del caregiver richiedente in corso di validità;
- Verbali attestanti la condizione di non autosufficienza e dell'incapacità a prendersi cura di sé del componente il nucleo familiare assistito da caregiver familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la convivenza anagrafica del caregiver con la persona con disabilità;
- Attestazione del ruolo di caregiver rilasciata dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito.

La domanda redatta e sottoscritta dall'interessato, **deve pervenire all'Ufficio di Piano del Comune di Castel di Sangro, ECAD dell' Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino, entro il 19 febbraio 2024** e deve essere fatta recapitare esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative e riportare la seguente dicitura” **AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2022. DGR ABRUZZO N. 307 del 01/06/2023**

- via posta, tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di_Castel di Sangro - Ufficio di Piano - C.so Vittorio Emanuele II, 10 - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE;
- invio alla casella di P.E.C. comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it;
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro – C.so Vittorio Emanuele II, 10 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Informazioni, assistenza e orientamento vengono forniti presso gli sportelli di segretariato sociale presenti sui 13 Comuni dell'Ambito n. 6 Sangrino

ART. 8
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno ritenute non ammissibili le Istanze:

- 1 pervenute fuori termine;
- 2 che utilizzano un modello non conforme a quello appositamente predisposto
- 3 non sottoscritte sia nella sezione della domanda e sia nella sezione della Privacy
- 4 manchevoli del documento di identità
- 5 inviate in modalità difformi da quelle indicate all'art. 7 del presente avviso

Castel di Sangro, 30 Gennaio 2024

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Ecad 6 Sangrino
Dott. Angelo Angelone